Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 264 del 26 settembre 1983

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 26 settembre 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 54

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1983, n. **70.**

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

SOMMARIO

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1983, n. **70.** — *Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828:*

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1983, n. 70.

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 72 del 30 giugno 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1
Finalità

Con la presente legge, la Regione Friuli-Venezia Giulia disciplina ed attua, sia direttamente sia attraverso gli enti, istituti ed organismi indicati nei successivi articoli, gli interventi straordinari previsti agli articoli 1, 9 e 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, secondo i criteri e le modalità fissate con la legge regionale 29 gennaio 1983, n. 13.

Art. 2
Obiettivi del programma di interventi straordinari e coordinamento con la programmazione regionale

Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati a promuovere il processo di sviluppo economico, di riequilibrio e riassetto territoriale della regione, in armonia con le linee e gli obiettivi della programmazione regionale.

Il programma è prioritariamente rivolto al rafforzamento della base produttiva, attraverso interventi diretti ed indiretti a favore dello sviluppo delle imprese, anche ai fini della promozione della cooperazione, nonchè attraverso la realizzazione di opere infrastrutturali collegate allo sviluppo delle attività economiche.

Il programma forma parte integrante del piano regionale di sviluppo.

Gli interventi di cui al programma straordinario vengono attuati secondo criteri tesi a garantire il raccordo sistematico e l'organica interrelazione degli stessi con i progetti già avviati e da avviare nel quadro del predetto piano regionale di sviluppo.

Art. 3

Verifica dell'attuazione degli interventi

Per l'arco di tempo contemplato dalla legge 11 novembre 1982, n. 828, la Regione verificherà, con cadenza semestrale, lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, anche in relazione ai riflessi che ne deriveranno sulle più generali azioni del piano regionale di sviluppo.

A tal fine, la Giunta regionale presenterà al Consiglio regionale un «Rapporto sull'attuazione della legge n. 828», che sarà presentato al Consiglio regionale nella stessa data di avvio delle consultazioni sul piano regionale di sviluppo previsto dalla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7.

Il Rapporto di cui al precedente comma verrà trasmesso alle Province e formerà oggetto di esame nel quadro delle consultazioni previste dalle procedure per la formazione e l'aggiornamento del piano regionale di sviluppo.

Con la medesima periodicità semestrale la Giunta regionale promuovera specifici incontri di verifica sull'attuazione degli interventi straordinari con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali.

Gli Enti, Istituti ed organismi indicati nella presente legge, cui siano destinati fondi dalla stessa previsti, per la realizzazione degli interventi non attuati direttamente dalla Regione, sono tenuti a trasmettere alla Regione tutti gli elementi di informazione e documentazione necessari a valutare l'efficacia delle iniziative intraprese con l'impiego di detti fondi, lo stato di realizzazione delle medesime e la loro coerenza con gli indirizzi generali della programmazione e le direttive emanate dalla Giunta regionale nel quadro della presente legge, secondo i termini e con le modalità che saranno precisati nei provvedimenti con i quali l'Amministrazione regionale procederà all'assegnazione dei fondi in questione.

Gli Enti, Istituti ed organismi predetti dovranno in ogni caso assicurare il pieno rispetto della destinazione territoriale dei fondi loro somministrati, quale risulta dalle disposizioni della presente legge.

Art. 4

Attribuzioni di compiti

In armonia con quanto disposto dalla legge 11 novembre 1982, n. 828, e dalla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 13, alle Comunità montane ed alla Comunità collinare viene attribuito il compito di concorrere o di provvedere direttamente, secondo quanto previsto agli articoli successivi, alla realizzazione di quelle categorie di interventi che sono espressamente determinate ed indicate dalla presente legge.

Le Comunità partecipano altresì, per i rispettivi territori, alla verifica dell'attuazione degli interventi.

TITOLO II
INTERVENTI NEL SETTORE PRIMARIO E A FAVORE DELLE COMUNITÀ MONTANE E COLLINARE

CAPO I
Interventi in agricoltura

Art. 5

Fondo di rotazione in agricoltura

Per le finalità previste dalla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 12.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, con la seguente articolazione territoriale:

a) lire 3.000 milioni quale assegnazione al Fondo di rotazione di cui al primo comma dell'articolo 1 della citata legge regionale, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 5.000 milioni quale assegnazione al Fondo di rotazione di cui al primo comma dell'articolo 1 della citata legge regionale, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 4.000 milioni quale assegnazione alla sezione speciale di cui al secondo comma dell'articolo 1 della citata legge regionale, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

In relazione a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 12 della legge 11 novembre 1982, n. 828, nel primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, la locuzione «durata di anni 10» è sostituita con la locuzione «durata di anni 20».

Il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è sostituito dal seguente:

«Al fondo ed alla sezione speciale affluiscono gli interessi maturati nei conti fruttiferi di cui al precedente articolo 1; unicamente alla sezione speciale affluiscono le quote di ammortamento per capitali ed interessi corrisposte dai beneficiari delle provvidenze della presente legge — ancorchè provenienti dalla dotazione del Fondo — nonchè l'ammontare delle estinzioni anticipate e degli importi recuperati o riversati, dedotti i compensi per il servizio degli Istituti ed Enti di credito che saranno previsti in apposite convenzioni, con le quali saranno disciplinate altresì l'attuazione delle operazioni e l'utilizzazione delle anticipazioni».

Art. 6

Opere di bonifica ed irrigazione

Per la realizzazione di opere di bonifica ed irrigazione è destinata la somma complessiva di lire 47.000 milioni, secondo la seguente ripartizione.

Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 3.200 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 11.500 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 con la seguente articolazione territoriale:

a) lire 8.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 3.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè dall'articolo 1 della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è destinata la somma complessiva di lire 32.300 milioni, con la seguente articolazione territoriale:

a) lire 7.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 3.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

c) lire 21.800 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva di lire 32.300 milioni viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 22.300 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, con la seguente articolazione territoriale:

1) lire 7.500 milioni per le iniziative di cui al precedente quarto comma, lettera a);

2) lire 3.000 milioni per le iniziative di cui al precedente quarto comma, lettera b);

3) lire 11.800 milioni per le iniziative di cui al precedente quarto comma, lettera c).

La realizzazione delle opere di cui al primo e al secondo comma del presente articolo può essere affidata, oltre che ai Consorzi di bonifica, anche ai consorzi di derivazione formati da Province e Comuni. La realizzazione delle opere e degli studi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e dall'articolo 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14, nei territori montani di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, può essere affidata in concessione anche ai consorzi per l'ufficio di economia e bonifica montana.

Art. 7

Programma straordinario per lo sviluppo dell'agricoltura

Per il finanziamento di programmi straordinari a livello provinciale destinati allo sviluppo dell'agricoltura, con particolare riguardo alla zootecnia ed alla frutticoltura minore, da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è destinata la somma complessiva di lire 2.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, che viene allocata in un'apposita partita di fondo globale, ai fini del suo utilizzo con successivo provvedimento legislativo.

Art. 8

Completamento programma di ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dal sisma

Per le finalità previste dall'articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, così come sostituito con l'articolo 13 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'articolo 14 della citata legge regionale n. 7/1977 è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza di lire 9.000 milioni per l'esercizio 1983 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per le finalità previste dall'articolo 15, primo e secondo comma della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1983 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 9

Interventi a favore delle colture pregiate

Per le finalità previste dagli articoli 4, 5 e 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:

a) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 10

Centro zootecnico sperimentale

Al fine di trasformare in centro zootecnico sperimentale una azienda agricola, già di spettanza del sop-

presso Ente Nazionale per le Tre Venezie ed assegnata, giusta quanto previsto dall'articolo 9, punto 3, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a somministrare all'Ente predetto, nei limiti dello stanziamento previsto in bilancio, i fondi necessari per la realizzazione, ampliamento ed ammodernamento di strutture e di altre opere di miglioramento fondiario in detta azienda.

La realizzazione di dette opere potrà essere affidata in concessione al comodatario o all'affittuario.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura i finanziamenti per la copertura dell'intera spesa che l'affittuario o il comodatario del centro zootecnico sperimentale di cui al precedente primo comma sosterrà per acquisti, in nome e conto proprio, di scorte vive e morte destinate all'avviamento di detto centro.

Per le finalità di cui al precedente primo comma è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.200 milioni per l'esercizio 1984 a valere sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per le finalità di cui al precedente terzo comma è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 800 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 a valere sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

CAPO II

Interventi nel settore delle foreste

Art. 11

Opere di sistemazione idraulico-forestale

Per il completamento e l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale da realizzare con le procedure previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza di lire 11.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, con la seguente articolazione territoriale:

a) lire 9.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 12

Interventi destinati alle strade e piste forestali

Per le finalità previste dall'articolo 26 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza di lire 6.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Le opere interessanti più fondi, ovvero le opere che non possono essere realizzate se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate con decreto del Presidente della Giunta regionale, di interesse comune, nonchè urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

CAPO III

Interventi a favore delle Comunità montane e della Comunità collinare

Art. 13

Finanziamenti alle Comunità montane e alla Comunità collinare

A favore delle Comunità montane e della Comunità collinare del Medio Friuli è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 52.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985 a valere sui fondi di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la realizzazione di interventi aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dall'articolo 1 della suddetta legge e previsti dai rispettivi piani pluriennali di sviluppo, ovvero dai programmi straordinari, e, per la Comunità collinare, inseriti in un apposito piano da formare e approvare secondo le modalità indicate dall'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

La Giunta regionale approva il definitivo programma degli interventi da attuare e la corrispondente ripartizione dei mezzi finanziari tra le singole Comunità. Dovranno avere priorità le iniziative relative alla forestazione, alla bonifica montana ed alle infrastrutture di interesse turistico.

Nell'ambito del programma di cui al comma precedente, una quota pari alla metà delle risorse complessivamente disponibili è comunque vincolata al criterio di ripartizione di cui alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.

Per gli interventi di bonifica montana e di altre opere pubbliche le Comunità si avvarranno, là dove costituiti, dei Consorzi per l'ufficio di economia e bonifica montana di cui al Capo III della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, e dei Consorzi di bonifica.

Art. 14

Finanziamento alla Comunità montana del Carso

Per il finanziamento di un programma straordinario di interventi per lo sviluppo del settore agricolo e zootecnico nonchè per la valorizzazione del territorio della Comunità montana del Carso è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'esercizio dal 1983 al 1985 a valere sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Il programma di cui al precedente comma è approvato dalla Giunta regionale secondo le modalità indicate dall'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15

Le disposizioni di cui al precedente articolo 12, relative alla dichiarazione di interesse comune e di urgenza ed indifferibilità delle opere, si applicano a tutte le strade e piste forestali comunque finanziate, comprese quelle con domanda già istruita o in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III
INTERVENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA, DELL'ARTIGIANATO, DELLA RICERCA E PER LA POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

CAPO I
Interventi nel settore industriale

Art. 16

Fondo di rotazione per le iniziative economiche

Al fine di promuovere iniziative economiche nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale destina alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche - F.R.I.E., istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma complessiva di lire 74.750 milioni con la seguente articolazione territoriale in prima utilizzazione:

a) lire 15.750 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 21.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 38.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 69.750 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, con la seguente articolazione territoriale:

1) lire 15.750 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera a);
2) lire 21.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera b);
3) lire 33.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera c).

Art. 17

Istituto del Medio Credito

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell'Istituto di Medio Credito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia fino ad un ammontare di spesa di lire 5.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l'interesse che sarà autorizzato dal Comitato interministeriale del Credito.

Le modalità dell'operazione saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Per le finalità previste dal precedente primo comma è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984 per iniziative nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 18

Contributi pluriennali destinati allo sviluppo delle imprese industriali

Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1983, per il settore dell'industria, un limite d'impegno di lire 2.800 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, è soppresso.

Art. 19

Contributi pluriennali destinati agli stabilimenti industriali

Per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1983, un limite d'impegno di lire 1.200 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 20

Consorzi Garanzia Fidi tra piccole imprese industriali

Per la concessione di un contributo a favore dei «Fondi rischi» dei Consorzi di Garanzia Fidi fra le piccole imprese industriali della regione, per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:

a) lire 2.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 3.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 21

Fondo di garanzia all'esportazione

Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle imprese regionali facilitando l'esportazio-

ne di beni e servizi prodotti nel Friuli-Venezia Giulia, e per la concessione al Consorzio regionale Friulgiulia di un contributo, ad integrazione di un «Fondo rischi» che lo stesso Consorzio costituirà a garanzia di operazioni di finanziamento all'esportazione, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, con la seguente articolazione territoriale:

a) lire 2.000 milioni per interventi a favore di imprese aventi sede nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 5.000 milioni per interventi a favore di imprese aventi sede nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per le modalità concernenti i rapporti tra il Consorzio Friulgiulia e l'Amministrazione regionale valgono le disposizioni previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25.

Art. 22

Interventi a favore della Friulia-Lis S.p.A.

L'Amministrazione regionale e autorizzata ad aumentare la misura della propria partecipazione azionaria nella «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Friulia-Lis S.p.A.» mediante sottoscrizione di nuove azioni fino all'importo complessivo di lire 3.000 milioni per interventi da attuarsi nelle aree e nella misura indicate al successivo comma.

A tal fine e autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:

a) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

CAPO II

Interventi per la ristrutturazione, il consolidamento e la ripresa delle strutture produttive del Friuli-Venezia Giulia

Art. 23

Norma programmatica

La Regione concorre al perseguimento dell'obiettivo generale del rafforzamento delle strutture industriali del Friuli-Venezia Giulia, realizzando coordinati interventi:

a) di sostegno a programmi di ristrutturazione produttiva e consolidamento finanziario delle imprese, anche attraverso il diretto supporto a processi di ricapitalizzazione da parte della Finanziaria regionale Friulia S.p.A.;
b) di promozione di iniziative consortili tra imprese industriali ed artigianali per la razionalizzazione del ciclo produttivo e la commercializzazione dei prodotti.

Per gli interventi indicati al precedente comma e prioritariamente indirizzati ai settori della siderurgia, del legno, del mobilio, del tessile, dei coltellinai nonchè alle imprese di rilevante importanza economica, occupazionale e territoriale è destinata la somma complessiva di lire 97.500 milioni che viene allocata in apposite partite del fondo globale, ai fini del loro utilizzo con successivi provvedimenti legislativi, secondo la seguente articolazione territoriale:

a) lire 68.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 24.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 5.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

Art. 24

Interventi urgenti - Fondo di dotazione della Friulia S.p.A.

Per l'integrazione dello speciale fondo di dotazione della «Società finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia S.p.A.», costituito con l'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 32.500 milioni per l'esercizio 1983, con la seguente articolazione territoriale:

a) lire 25.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 4.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 3.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 25

Società finanziaria per il settore edilizio

Al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività produttive nel settore edilizio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Friulia S.p.A. la somma complessiva di lire 8.000 milioni per la costituzione di un fondo speciale ed a contabilità separata, presso la Friulia medesima, che, da quest'ulti-

ma, sarà destinato ad interventi finanziari, anche mediante sottoscrizione di capitale sociale, a favore di una società finanziaria per azioni, avente lo scopo di intervenire nelle imprese operanti nel settore dell'industria delle costruzioni, in qualunque forma giuridica costituite, mediante partecipazioni in capitale, assistenza finanziaria, tecnica, amministrativa, organizzativa e commerciale.

Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni per l'esercizio 1984, che dovranno trovare utilizzazione conformemente alla seguente articolazione territoriale:

a) lire 2.000 milioni per interventi da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

CAPO III

Incentivi in conto capitale alle imprese

Art. 26

Contributi alle imprese industriali e artigianali

Al fine di sostenere, attraverso la concessione di contributi «una tantum» in conto capitale, investimenti diretti alla realizzazione di nuovi insediamenti e all'ampliamento e ammodernamento di quelli esistenti, è destinata la somma complessiva di 24.000 milioni, di cui 20.000 milioni per investimenti delle imprese industriali e 4.000 milioni per investimenti delle imprese artigianali, secondo la seguente articolazione territoriale:

a) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 12.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva, per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1983, a valere sui fondi di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Gli interventi di cui al precedente comma sono estensibili alle domande già presentate ai sensi della legge regionale n. 35/1969 e successive modificazioni e integrazioni.

La restante somma di lire 22.000 milioni viene allocata in apposite partite del fondo globale, secondo la seguente articolazione territoriale:

a) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 12.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Con successiva legge regionale saranno determinati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al precedente comma a favore di investimenti nei territori montani e nelle province di Trieste e di Gorizia, nonchè nelle zone dell'Aussa-Corno e di S. Vito al Tagliamento e per altri eventuali straordinari interventi nelle zone della Bassa friulana e del Pordenonese.

CAPO IV

Interventi per la ricerca scientifica, tecnologica ed applicata e per la valorizzazione delle risorse minerarie ed energetiche

Art. 27

Consorzio per l'Area di Ricerca

Per la concessione di un contributo al Consorzio per l'Area di Ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste volto al finanziamento di nuove iniziative internazionali di ricerca ad alto livello scientifico e tecnologico è destinata la somma complessiva di lire 20.000 milioni a valere sui fondi dell'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.

Art. 28

Ricerca tecnologica e applicata

Allo scopo di favorire lo sviluppo e l'ammodernamento tecnologico dell'apparato produttivo industriale e artigianale del Friuli-Venezia Giulia, attraverso contributi agli investimenti in attività di ricerca tecnologica ed applicata, è destinata la somma complessiva di lire 32.000 milioni, con la seguente articolazione territoriale:

a) lire 9.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 10.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 13.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva, per gli interventi previsti dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, viene autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni per l'esercizio 1983, con la seguente articolazione territoriale:

1) lire 2.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera a);
2) lire 3.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera b);
3) lire 4.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera c).

La restante somma di lire 23.000 milioni viene allocata in apposite partite del fondo globale, ai fini del loro utilizzo con successivi provvedimenti legislativi, secondo la seguente articolazione territoriale;

a) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 9.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 29

CE.RI.MA.TES

Allo scopo di contribuire al consolidamento ed alla qualificazione del tessile nell'ambito degli obiettivi del piano di settore, nonchè per le finalità e con le modalità previste dalla legge regionale 2 marzo 1977, n. 10, così come modificata dall'articolo 17 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 30

Impianti idroelettrici di piccola derivazione

Per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici nonchè per il potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni per piccole derivazioni, realizzati da Comuni, Comunità montane e Società cooperative, è destinata la somma complessiva di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, da allocare in apposita partita del fondo globale ai fini del suo utilizzo con successivo provvedimento legislativo.

Art. 31

Miniera di Cave del Predil

Al fine di consolidare l'attività della Miniera di Cave del Predil attraverso il sostegno della ricerca per la successiva coltivazione, nelle more dell'operatività della legge 6 ottobre 1982, n. 752, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla «SAMIM S.p.A.» un finanziamento straordinario complessivo di lire 9.000 milioni per la copertura delle spese che la Società stessa sosterrà, a Cave del Predil nel 1983, per gli interventi previsti all'articolo 9 della legge citata e all'articolo 6 della legge regionale 19 agosto 1971, n. 38, di cui il 40% a titolo di contributi «una tantum» ed il 60% a titolo di anticipazione, da recuperare al momento in cui verrà erogato alla SAMIM, da parte del competente Ministero, il contributo di cui all'articolo 9 della legge citata. Detto recupero dovrà essere destinato al finanziamento della ricerca per la valorizzazione delle risorse naturali nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per le finalità previste dal presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

CAPO V

Interventi per infrastrutture industriali

Art. 32

Zone industriali regionali

Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 25.250 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, con la seguente articolazione territoriale:

a) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 20.250 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 33

Zone industriali di interesse comunale

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, contributi in capitale nella misura massima del 60% della spesa riconosciuta ammissibile.

Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:

a) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

c) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per le finalità previste dall'articolo 1 della citata legge regionale n. 31/1969 è altresì autorizzato, per l'esercizio 1983, un limite di impegno di lire 200 milioni per interventi a favore di Comuni e Consorzi ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Possono beneficiare dei contributi di cui ai commi precedenti i Comuni in possesso di uno strumento urbanistico approvato, nel quale sia individuata la zona produttiva.

Per gli interventi di cui alla lettera b) - secondo comma - sarà acquisito da parte dell'Amministrazione regionale il preventivo parere delle Comunità montane competenti per territorio.

Art. 34

Impianti di depurazione

Per le finalità previste dal Capo VI della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1983 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 35

Per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ulteriori contributi, per complessive lire 500 milioni a favore di Consorzi e Società consortili tra imprese industriali ed artigiane operanti nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Possono beneficiare delle provvidenze di cui al precedente comma anche i Consorzi e le Società consortili formati da imprese industriali, artigiane e di servizi, singole o associate, ivi comprese le società cooperative, costituiti o che si costituiranno successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Limitatamente all'esercizio 1983 le domande per ottenere i contributi di cui al presente articolo dovranno essere presentate alla Direzione regionale dell'industria e dell'artigianato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO VI

Interventi per l'artigianato

Art. 36

Credito

Per gli interventi previsti dall'articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane, per 10 anni, l'importo annuo di lire 2.000 milioni a decorrere dall'esercizio 1983.

Le modalità di conferimento dei contributi di cui al precedente comma saranno stabilite mediante apposita convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e la suddetta Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Per le modalità di concessione dei finanziamenti alle imprese artigiane e per la misura delle agevolazioni valgono i criteri già determinati ai sensi del terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39.

Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, e per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane, per 10 anni, l'importo annuo di lire 500 milioni, a decorrere dall'esercizio 1983.

Per la concessione di un contributo a favore di «Fondi rischi» dei Consorzi provinciali di Garanzia Fidi tra imprese artigiane e cooperative tra imprese artigiane, per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, con la seguente articolazione territoriale:

a) lire 3.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 2.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 37

Ente per lo sviluppo dell'artigianato

Per la concessione di un contributo straordinario all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 8.000 milioni, per gli esercizi dal 1983 al 1985, da utilizzare - secondo le modalità ed i criteri che saranno indicati con specifiche direttive della Giunta regionale - per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè, fino alla concorrenza di lire 3.000 milioni, per il sostegno di iniziative consortili tra imprese artigiane, aventi per oggetto l'acquisizione, l'urbanizzazione e l'apprestamento di aree destinate agli insediamenti produttivi artigianali, con la seguente articolazione territoriale:

a) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 3.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

CAPO VII
Interventi per una politica attiva del lavoro

Art. 38
Interventi per la mobilità del lavoro ed incentivi all'apprendistato

Per la promozione di specifiche azioni dirette a favorire la mobilità della manodopera viene destinata la somma complessiva di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 da allocare in apposite partite del fondo globale, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 2.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 2.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per la promozione di specifiche azioni dirette a sostenere l'apprendistato artigiano viene destinata la somma complessiva di 5.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, da allocare in apposite partite del fondo globale, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 3.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 1.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Con successive leggi regionali saranno determinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi e per il loro coordinamento con gli analoghi interventi da attuare con mezzi ordinari del bilancio regionale.

Art. 39
Formazione professionale

Al fine di potenziare i centri di formazione professionale è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

La predetta somma viene così suddivisa:
a) lire 600 milioni per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 26;
b) lire 1.400 milioni per la concessione agli enti gestori di cui all'articolo 17 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, di finanziamenti straordinari per le finalità di cui all'articolo 9, lettera f), di detta legge, anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 10 della medesima legge.

Per la realizzazione di progetti formativi sperimentali nei settori della forestazione e dell'artigianato artistico è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per gli esercizi 1983 e 1984 per la concessione all'I.R.Fo.P. di contributi straordinari per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Al fine di consentire l'effettuazione delle iniziative formative a carattere sperimentale di cui all'articolo 3, lettera e), ed all'articolo 9, lettera c), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, anche attraverso l'acquisto delle attrezzature necessarie, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 500 milioni per gli esercizi 1983 e 1984 per la concessione di contributi straordinari agli enti di cui all'articolo 17 della citata legge per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 40
Incentivi economici a favore degli emigranti rimpatriati

Per gli interventi previsti dall'articolo 5, lettera d), della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1983, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

TITOLO IV
INTERVENTI NEL SETTORE TERZIARIO

CAPO I
Interventi a favore del commercio

Art. 41
Contributi a favore dei Consorzi di Garanzia Fidi

Per la concessione di un contributo a favore dei «Fondi rischi» dei Consorzi di Garanzia Fidi tra le piccole imprese commerciali di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 2.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 4.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per la concessione di un contributo a favore del Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro Consorzi di cui all'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984, di cui 1.000 milioni per le finalità dell'articolo 11 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 66.

Art. 42

Provvidenze a favore delle imprese del settore della cooperazione di consumo, di produzione e di lavoro, nonchè del settore distributivo

Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:

a) lire 750 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 750 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 43

Realizzazione di centri commerciali

Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 13.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, con la seguente articolazione territoriale:

a) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 5.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 44

Contributi pluriennali nel settore del commercio

Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1983 un limite di impegno di lire 1.000 milioni a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, sono autorizzati, nell'esercizio finanziario 1983:

a) un limite di impegno di lire 1.000 milioni a valere sui fondi di cui all'articolo 1, ultimo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) un limite di impegno di lire 800 milioni a valere sui fondi di cui all'articolo 10, primo e secondo comma, lettera b), della legge 11 novembre 1982, n. 828.

CAPO II

Interventi nel settore del turismo

Art. 45

Contributi per esercizi alberghieri e complessi ricettivi a carattere turistico-sociale

Per le finalità previste dall'articolo 2, lettere a) e b), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:

a) lire 5.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 46

Opere ed impianti nei poli turistici

Per le finalità previste dall'articolo 2, lettere d) ed e), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 25.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per le finalità previste dall'articolo 2, lettera e), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, è destinata la somma complessiva di lire 20.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva di lire 20.000 milioni viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.

Per il perseguimento dei fini precisati nel presente articolo:

a) non va applicata la limitazione di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 53, modificata con l'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 44;
b) i contributi destinati alle iniziative individuate con la lettera d) dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, possono

rappresentare sino al 70% delle spese ammissibili ovvero — qualora le iniziative siano realizzate da enti pubblici — sino al 98% di dette spese.

I contributi da concedersi con gli importi indicati ai precedenti commi, per le iniziative individuate con le lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, possono essere destinati anche ad integrazione dei contributi concessi ai sensi della citata legge regionale n. 16/1965 ed ai sensi dell'articolo 25, lettera b) del primo comma della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modifiche; la somma degli interventi finanziari non può eccedere, rispetto alla spesa ammissibile, la percentuale stabilita dal precedente comma o dalle altre norme in materia.

Art. 47

Contributi pluriennali per esercizi alberghieri e complessi ricettivi a carattere turistico-sociale

Per le finalità previste dalle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24 e successive modifiche, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1983, un limite d'impegno di lire 1.000 milioni a valere sui fondi di cui all'articolo 1, ultimo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828.

In deroga al quarto comma dell'articolo 7 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, i contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli concedibili ai sensi della lettera a) dell'articolo 43 della presente legge nonchè dell'articolo 2, lettere a) e b), della citata legge regionale n. 16/1965.

Art. 48

Società finanziaria nel settore turistico

Al fine della costituzione di una Sezione speciale della «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Società per azioni - Friulia S.p.A.» per la promozione di iniziative nel settore turistico, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare negli esercizi 1983 e 1984 la propria partecipazione azionaria alla succitata Friulia S.p.A., mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza di lire 8.000 milioni.

Detto capitale dovrà trovare investimento ed utilizzazione conformemente alla seguente suddivisione territoriale:

a) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

CAPO III

Interventi nel settore dei trasporti

Art. 49

Programmi di investimento nel porto di Trieste

Per la concessione di un finanziamento straordinario all'Ente autonomo del porto di Trieste per l'attuazione di programmi di investimento per le finalità e con le modalità di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, è destinata la somma complessiva di lire 30.000 milioni a valere sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 16.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.

Art. 50

Programmi di investimento nel porto di Monfalcone

Per la concessione di un finanziamento straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per la realizzazione di programmi di investimento per il potenziamento del porto di Monfalcone, comprendenti gli interventi individuati all'articolo 2 e all'articolo 6 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, è destinata la somma complessiva di lire 10.000 milioni a valere sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.

Art. 51

Programmi di investimento a Porto Nogaro

Per la concessione di un finanziamento straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale della Zona dell'Aussa-Corno per la realizzazione di programmi di investimento per il potenziamento dello scalo marittimo di Porto Nogaro, comprendenti gli interventi individuati all'articolo 2 e all'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, è destinata la somma complessiva di lire 5.000 milioni a valere sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.

Art. 52

Modalità di attuazione degli interventi

Il primo e secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, sono abrogati, eccezion fatta per i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato emesso il provvedimento di concessione del finanziamento.

L'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 6 e 7 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, non-

chè dagli articoli 50 e 51 della presente legge, riguardanti i programmi di investimento a favore rispettivamente del porto di Monfalcone e dello scalo marittimo di Porto Nogaro, avviene secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44.

Sono soggetti all'esame del Comitato Tecnico Regionale i progetti di massima ed esecutivi e le relative varianti sostanziali delle nuove opere di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 3 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, realizzate con i finanziamenti straordinari di cui alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, e del Titolo IV, Capo III, della presente legge.

Art. 53
Prosecuzione del raccordo autostradale «A 28» a servizio dell'area pordenonese

L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere alla Società «Autovie Venete» S.p.A., concessionaria del raccordo autostradale «A 28» Portogruaro-Pordenone in esercizio, l'importo di lire 14.000 milioni da convertire in capitale sociale e da destinare interamente alla realizzazione di un primo lotto funzionale della prosecuzione del citato raccordo autostradale «A 28» fino all'innesto con l'autostrada «A 27» Mestre-Vittorio Veneto, con relativi raccordi alla viabilità esistente nell'area pordenonese, a condizione che il relativo investimento venga iscritto nel bilancio della Società con distinta appostazione.

L'Amministrazione regionale è in conseguenza legittimata ad aumentare in più riprese e nella misura complessiva di lire 14.000 milioni la propria partecipazione azionaria nella predetta Società «Autovie Venete» S.p.A., mediante sottoscrizione alla pari di azioni di nuova emissione.

Le predette quote saranno erogate in unica soluzione indipendentemente dall'andamento dei lavori, restando nella facoltà della Amministrazione regionale di accertare, nei modi ritenuti più opportuni, l'impiego del finanziamento.

Ai fini di cui al precedente primo comma, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'A.N.A.S. e la Società «Autovie Venete» S.p.A. apposite convenzioni per la realizzazione delle opere e per la messa a punto del relativo piano finanziario.

Per le finalità previste dai precedenti primo e secondo comma, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 14.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 54
Impianti confinari alla frontiera italo-austriaca di Tarvisio

Al fine di consentire alla «Autovie Servizi» S.p.A., proprietaria dell'attuale centro regionale al confine con l'Austria in Comune di Tarvisio, la progettazione e la realizzazione delle opere di ristrutturazione, ampliamento e completamento dei relativi impianti per i servizi confinari, compresi quelli doganali, attinenti al traffico delle merci, rese necessarie dal completamento del tratto terminale della Autostrada Udine-Tarvisio-Confine di Stato, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l'onere della spesa occorrente, fino all'importo massimo di lire 14.000 milioni, mediante conferimento di capitale alla predetta Società.

Le modalità e i termini del conferimento del capitale di cui al precedente comma sono regolati da apposita convenzione, da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e la «Autovie Servizi».

Per le finalità previste dal precedente primo comma è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 14.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

TITOLO V
NORME FINANZIARIE

Art. 55

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 5, primo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XII - il capitolo 7412 con la denominazione: «Finanziamento del Fondo di rotazione in agricoltura per la concessione di finanziamenti a breve e medio termine a favore delle aziende agricole situate nei territori di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 5, primo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XII - il capitolo 7413 con la denominazione: «Finanziamento del Fondo di rotazione in agricoltura per la concessione di finanziamenti a breve e medio termine a favore delle aziende agricole situate nei territori di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1984 e lire 3.500 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 5, primo comma, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XII - il capitolo 7414 con la denominazione: «Finanziamento della sezione speciale del Fondo di rotazione in agricoltura per la concessione di finanziamenti a breve e medio termine a favore delle aziende agricole situate nei territori di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Art. 56

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7177 con la denominazione: «Spesa per l'esecuzione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione, nonchè per la sistemazione dei corsi d'acqua nei territori di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 2.200 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 3.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, terzo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7178 con la denominazione: «Spese per la realizzazione a totale carico della Regione di opere pubbliche di accumulo e di provvista di acque destinate, oltre che all'irrigazione, ad uso plurimo, nei territori di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 8.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 6.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 8.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, terzo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7179 con la denominazione: «Spese per la realizzazione a totale carico della Regione di opere pubbliche di accumulo e di provvista di acque destinate, oltre che alla irrigazione, ad uso plurimo, nei territori di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, quinto comma, punto 1), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7180 con la denominazione: «Spese per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, opere di riordino fondiario e di opere comuni a più fondi riguardanti l'irrigazione e la rete di scolo delle acque, nei territori di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 6.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 7.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, quinto comma, punto 2), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7181 con la denominazione: «Spese per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, opere di riordino fondiario e di opere comuni a più fondi riguardanti l'irrigazione e la rete di scolo delle acque, nei territori di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, quinto comma, punto 3), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7182 con la denominazione: «Spese per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, opere di riordino fondiario e di opere comuni a più fondi riguardanti l'irrigazione e la rete di scolo delle acque, nei territori di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 11.800 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 9.800 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 11.800 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Art. 57

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 7, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5) alla Rubrica n. 5 - Sezione V - la partita n. 10 con la denominazione: «Finanziamento di programmi nel settore agricolo, con particolare riguardo alla zootecnia ed alla frutticoltura minore, nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, nei termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione ~~di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984~~ e 1985.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Art. 58

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 8, primo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7398 con la denominazione: «Contributi per la ricostruzione, il ripristino, l'ampliamento ed il miglioramento delle stalle e relativi annessi, nonchè per la ricostruzione, il ripristino e l'ampliamento delle strutture, degli annessi e delle relative attrezzature degli allevamenti specializzati, situati nei territori di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 9.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7398 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 6.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 8, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7399 con la denominazione: «Contributi per la riparazione e la ricostruzione, nonchè per l'ampliamento di fabbricati rurali e loro pertinenze o di altri immobili di proprietà di cooperative agricole o di società situati nei territori di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 e destinati alla raccolta, trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici o al ricovero di macchine, attrezzi e prodotti medesimi» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7399 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 59

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 9, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7400 con la denominazione: «Contributi per gli interventi relativi alle colture di pregio previste dagli articoli 4, 5 e 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, nelle zone di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7400 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo

dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 9, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7401 con la denominazione: «Contributi per gli interventi relativi alle colture di pregio previste dagli articoli 4, 5 e 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, nei territori di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7401 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Art. 60

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 10, quarto comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7402 con la denominazione: «Finanziamenti all'E.R.S.A. per la trasformazione in centro zootecnico sperimentale di una azienda agricola dell'ex «Ente Tre Venezie» a valere sui fondi di cui all'art. 10, legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.200 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 1.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 10, ultimo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7403 con la denominazione: «Finanziamenti all'E.R.S.A. per la copertura delle spese relative alle scorte vive e morte destinate all'avviamento del centro zootecnico sperimentale a valere sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 800 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 600 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 800 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Art. 61

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 11, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 13 - Categoria IX - il capitolo 8850 con la denominazione: «Spese per il completamento e l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 7.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 9.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 11, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 13 - Categoria IX - il capitolo 8851 con la denominazione: «Spese per il completamento e l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Art. 62

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 12, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 13 - Categoria XI - il capitolo 8930 con la denominazione: «Contributi, sovvenzioni e concorsi sulle spese per favorire l'apertura, il miglioramento e la manutenzione di strade e piste forestali, nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.

Al predetto onere di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 8930 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.

Art. 63

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 13, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Servizio dell'economia montana - Categoria XI - il capitolo 5873 con la denominazione: «Finanziamenti alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Medio Friuli a valere sui fondi di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 52.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l'esercizio 1983 di lire 13.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 35.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 52.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 5873 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.

Art. 64

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 14, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Servizio dell'economia montana - Categoria XI - il capitolo 5874 con la denominazione: «Finanziamenti alla Comunità montana del Carso per il finanziamento di un programma straordinario di interventi per lo sviluppo del settore agricolo e zootecnico, nonchè per la valorizzazione del territorio della Comunità montana del Carso a valere sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 5874 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Art. 65

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 16, secondo comma, punto 1), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6818 con la denominazione: «Conferimento a favore del F.R.I.E. per la promozione di iniziative economiche nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 15.750 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.000 milioni per l'esercizio 1983, di lire 4.500 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 4.250 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 15.750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6818 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 7.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 16, secondo comma, punto 2), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6819 con la denominazione: «Conferimento a favore del F.R.I.E. per la promozione di iniziative economiche nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 21.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l'esercizio 1983, di lire 7.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 10.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 21.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6819 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 16, secondo comma, punto 3), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6820 con la denominazione: «Conferimento a favore del F.R.I.E. per la promozione di iniziative economiche nelle aree di cui all'articolo 10 della legge

11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 33.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 10.000 milioni per l'esercizio 1983, di lire 9.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 14.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 33.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6820 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 10.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Art. 66

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 17, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6821 con la denominazione: «Acquisto di obbligazioni dell'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese della regione Friuli-Venezia Giulia, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6821 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione». - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 67

Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con il primo comma dell'articolo 18 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7876 con la denominazione: «Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, da parte di imprese operanti nel settore industriale, nonchè delle attività di servizio complementari a tale settore» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 8.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

Al predetto onere di lire 8.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.

Le annualità del suddetto limite d'impegno, autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 68

Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con l'articolo 19 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7877 con la denominazione: «Contributi costanti sugli interessi di mutui destinati alla costruzione, all'ampliamento ed all'ammodernamento di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, nonchè per l'acquisto di macchinari ed attrezzature ad essi destinati nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

Al predetto onere di lire 3.600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 5254 del precitato stato di previsione.

Le annualità del suddetto limite d'impegno autorizzato per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 69

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 20, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7878 con la denominazione: «Contributo a favore dei «fondi rischi» dei Consorzi Garanzia Fidi fra le piccole imprese industriali aventi sede nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 750 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 1.250 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito

fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7878 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 750 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 20, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7879 con la denominazione: «Contributo a favore dei «fondi rischi» dei Consorzi Garanzia Fidi fra le piccole imprese industriali aventi sede nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7879 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Art. 70

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 21, primo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7880 con la denominazione: «Contributo al Consorzio regionale Friulgiulia, per l'integrazione di un fondo rischi a garanzia di interventi a favore di imprese aventi sede nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 750 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 1.250 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7880 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 750 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 21, primo comma, lettera b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7881 con la denominazione: «Contributo al Consorzio regionale Friulgiulia, per l'integrazione di un fondo rischi a garanzia di interventi a favore di imprese aventi sede nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7881 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Art. 71

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 22, secondo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6822 con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Friulia Lis - S.p.A. per interventi nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6822 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 22, secondo comma, lettera b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6823 con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Friulia Lis - S.p.A. per interventi nelle aree di cui

all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6823 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 22, secondo comma, lettera c) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6824 con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Friulia Lis - S.p.A. per interventi nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6824 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Art. 72

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 23, secondo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5) alla Rubrica n. 7 - Sezione V - la partita n. 2 con la denominazione: «Finanziamenti per interventi nel settore industriale, anche attraverso ulteriori conferimenti al fondo di dotazione della Friulia S.p.A. nei settori siderurgico, del legno, del mobilio, del tessile e dei coltellinai e per imprese di rilevante importanza economica, occupazionale e territoriale nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 68.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 38.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 30.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 68.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 23, secondo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5) alla Rubrica n. 7 - Sezione V - la partita n. 3 con la denominazione: «Finanziamenti per interventi nel settore industriale, anche attraverso ulteriori conferimenti al fondo di dotazione della Friulia S.p.A. nei settori siderurgico, del legno, del mobilio, del tessile e dei coltellinai e per imprese di rilevante importanza economica, occupazionale e territoriale nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 24.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 22.500 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 24.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 23, secondo comma, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5) alla Rubrica n. 7 - Sezione V - la partita n. 4 con la denominazione: «Finanziamenti per interventi nel settore industriale, anche attraverso ulteriori conferimenti al fondo di dotazione della Friulia S.p.A. nei settori siderurgico, del legno, del mobilio, del tessile e dei coltellinai e per imprese di rilevante importanza economica, occupazionale e territoriale nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Art. 73

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 24, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6825 con la denominazione: «Finanziamento ad integrazione del fondo di dotazione della Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A. per interventi nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 25.000 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 25.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6825 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 25.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 24, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6826 con la denominazione: «Finanziamento ad integrazione del fondo di dotazione della Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A. per interventi nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.500 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 4.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6826 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 24, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6827 con la denominazione: «Finanziamento ad integrazione del fondo di dotazione della Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A. per interventi nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6827 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Art. 74

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 25, secondo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6836 con la denominazione: «Conferimento alla Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia - Società per Azioni - Friulia S.p.A. per la costituzione di un fondo speciale per interventi nel settore edilizio nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 25, secondo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6837 con la denominazione: «Conferimento alla Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia - Società per Azioni - Friulia S.p.A. per la costituzione di un fondo speciale per interventi nel settore edilizio nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 25, secondo comma, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6838 con la denominazione: «Conferimento alla Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia - Società per Azioni - Friulia S.p.A. per la costituzione di un fondo speciale per interventi nel settore edilizio nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Art. 75

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 26, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7882 con la denominazione: «Contributi una tantum, in misura non superiore al 20% della spesa sostenuta per immobili, impianti ed attrezzature, a favore di imprese industriali che erigano nuovi stabilimenti nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito

fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 26, quarto comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, vengono istituite al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 - Sezione V - le seguenti partite:

— la partita n. 5 con la denominazione: «Contributi in conto capitale alle imprese industriali per la realizzazione di nuovi insediamenti e l'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1985.

— la partita n. 6 con la denominazione: «Contributi in conto capitale alle imprese artigianali per la realizzazione di nuovi insediamenti e l'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 26, quarto comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 - Sezione V - la partita n. 7 con la denominazione: «Contributi in conto capitale alle imprese industriali per la realizzazione di nuovi insediamenti e l'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 26, quarto comma, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, vengono istituite al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 - Sezione V - le seguenti partite:

— la partita n. 13 con la denominazione: «Contributi in conto capitale alle imprese industriali per la realizzazione di nuovi insediamenti e l'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni, per l'esercizio 1984;

— la partita n. 14 con la denominazione: «Contributi in conto capitale alle imprese artigianali per la realizzazione di nuovi insediamenti e l'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere complessivo di lire 12.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Art. 76

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 27, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta - Direzione regionale dell'istruzione, formazione professionale ed attività culturali - Categoria XI - il capitolo 6496 con la denominazione: «Contributi al Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste a valere nei fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982 n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 8.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 10.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Art. 77

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 28, secondo comma, punto 1) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7883 con la denominazione: «Contributi a favore di iniziative di ricerca applicata e tecnologica nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982 n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7883 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni,

cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 28, secondo comma, punto 2) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7884 con la denominazione: «Contributi a favore di iniziative di ricerca applicata e tecnologica nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982 n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7884 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 28, secondo comma, punto 3) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7885 con la denominazione: «Contributi a favore di iniziative di ricerca applicata e tecnologica nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982 n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7885 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 28, terzo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 - Sezione V - la partita n. 8 con la denominazione: «Contributi agli investimenti in attività di ricerca tecnologica ed applicata nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 6.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 7.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 28, terzo comma, lettera b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 - Sezione V - la partita n. 9 con la denominazione: «Contributi agli investimenti in attività di ricerca tecnologica ed applicata nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 4.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 7.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 28, terzo comma, lettera c) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 - Sezione V - la partita n. 10 con la denominazione: «Contributi agli investimenti in attività di ricerca tecnologica ed applicata nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 9.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Art. 78

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 29, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7886 con la denominazione: «Contributi per il funzionamento del Centro di ricerca per macchine tessili a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983-1985.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7886 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni,

cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 79

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 30, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 - Sezione V - la partita n. 11 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici nonchè per il potenziamento di impianti esistenti nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Art. 80

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 31, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7888 con la denominazione: «Finanziamento straordinario alla SAMIM S.p.A. al fine di consolidare l'attività della Miniera di Cave del Predil attraverso il sostegno della ricerca, a valere sui fondi di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 9.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7888 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Per l'introito delle somme assegnate dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, viene istituito «per memoria», a decorrere dall'esercizio 1984, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 al Titolo II - Categoria XII - Rubrica n. 1 - il capitolo 726 con la denominazione: «Recupero del contributo statale erogato alla SAMIM S.p.A. ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752».

Corrispondentemente, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito «per memoria» al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 - Sezione V - la partita n. 12, con la denominazione: «Finanziamenti a favore della ricerca per la valorizzazione delle risorse naturali nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828».

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto da registrare alla Corte dei Conti, l'iscrizione alla predetta partita delle somme accertate sul capitolo 726 dell'entrata.

Art. 81

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 32, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7890 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a enti pubblici e consorzi di diritto pubblico che perseguono finalità di sviluppo industriale nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per opere di infrastrutture tecniche e servizi» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 32, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7891 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a enti pubblici e consorzi di diritto pubblico che perseguono finalità di sviluppo industriale nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per opere di infrastrutture tecniche e servizi» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 32, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7892 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a enti pubblici e consorzi di diritto pubblico che

perseguono finalità di sviluppo industriale nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per opere di infrastrutture tecniche e servizi» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 20.250 milioni, suddiviso in ragione di lire 10.100 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 10.150 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 20.250 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Art. 82

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 33, secondo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7893 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore di comuni e consorzi tra Enti locali territoriali per opere ed impianti pubblici infrastrutturali a servizio di insediamenti industriali nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7893 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 33, secondo comma, lettera b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7894 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore di comuni e consorzi tra Enti locali territoriali per opere ed impianti pubblici infrastrutturali a servizio di insediamenti industriali nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7894 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 33, secondo comma, lettera c) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7895 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore di comuni e consorzi tra Enti locali territoriali per opere ed impianti pubblici infrastrutturali a servizio di insediamenti industriali nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7895 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con l'articolo 33, terzo comma, della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2002.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7896 con la denominazione: «Contributi annui costanti sulle spese sostenute dai comuni e consorzi tra enti locali territoriali per opere ed impianti pubblici infrastrutturali a servizio di insediamenti industriali nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.

Le annualità del suddetto limite d'impegno, autorizzato per gli esercizi dal 1986 al 2002, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Sul precitato capitolo 7896 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» -

dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 83

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 34, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7897 con la denominazione: «Contributi una tantum per la depurazione, il trattamento e lo smaltimento delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7897 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.

Art. 84

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 35, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7904 con la denominazione: «Contributi a favore dei consorzi fra piccole imprese industriali in settori produttivi omogenei nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni, per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Art. 85

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 36, primo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6828 con la denominazione: «Conferimenti annui alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane per la concessione di finanziamenti agevolati a medio termine alle imprese artigiane ubicate nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

Al predetto onere di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.

Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Sul precitato capitolo 6828 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 36, quarto comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6829 con la denominazione: «Conferimenti annui alla Cassa per il credito alle imprese artigiane per il concorso nel pagamento degli interessi dei mutui agevolati a medio termine e a breve termine contratti dalle imprese artigiane, dalle cooperative artigiane e dai consorzi fra imprese artigiane nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5254 del precitato stato di previsione.

Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Sul precitato capitolo 6829 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5254.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 36, quinto comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7898 con la denominazione: «Contributi ai consorzi provinciali di garanzia fidi fra imprese artigiane e cooperative tra imprese artigiane per l'integrazione dei loro fondi rischi per interventi nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7898 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 36, quinto comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7899 con la denominazione: «Contributi ai consorzi provinciali di garanzia fidi fra imprese artigiane e cooperative tra imprese artigiane per l'integrazione dei loro fondi rischi per interventi nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7899 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Art. 86

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 37, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7900 con la denominazione: «Contributo straordinario all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato per interventi nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1983, 2.000 milioni per l'esercizio 1984 e 1.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7900 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 37, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7901 con la denominazione: «Contributo straordinario all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato per interventi nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 37, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7905 con la denominazione: «Contributo straordinario all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato per interventi nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1983, e lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7905 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Art. 87

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 38, primo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito, al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 10 - Sezione V - la Partita n. 1 con la denominazione: «Finanziamenti per favorire la mobilità della manodopera nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.250 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 2.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 38, primo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito, al

capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 10 - Sezione V - la Partita n. 2 con la denominazione: «Finanziamenti per favorire la mobilità della manodopera nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.250 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 2.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 38, secondo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito, al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 10 - Sezione V - la Partita n. 3 con la denominazione: «Finanziamenti per sostenere l'apprendistato artigiano nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.750 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 3.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 38, secondo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito, al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 10 - Sezione V - la Partita n. 4 con la denominazione: «Finanziamenti per sostenere l'apprendistato artigiano nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Art. 88

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 39, primo e secondo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale istruzione, formazione professionale ed attività culturali - Categoria XI - il capitolo 6497 con la denominazione: «Contributi straordinari in conto capitale a favore dell'I.R.Fo.P. per il potenziamento dei Centri di formazione professionale nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1984 e lire 200 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 39, primo e secondo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale istruzione, formazione professionale ed attività culturali - Categoria XI - il capitolo 6498 con la denominazione: «Contributi agli Enti per l'acquisto di aree ed immobili e per la sistemazione di sedi dei Centri di formazione professionale nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per l'esercizio 1984 e lire 800 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 1.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 39, terzo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale istruzione, formazione professionale ed attività culturali - Categoria XI - il capitolo 6499 con la denominazione: «Contributi all'I.R.Fo.P. per la realizzazione di progetti formativi sperimentali nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1983 e lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6499 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 39, ultimo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale istruzione, formazione professionale ed attività culturali - Categoria XI - il capitolo 6500 con la denominazione: «Contributi agli En-

ti per l'effettuazione di iniziative formative a carattere sperimentale nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6500 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Art. 89

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 40, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 10 - Categoria XI - il capitolo 8518 con la denominazione: «Fondo regionale per l'emigrazione per interventi da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 8518 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 40, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 10 - Categoria XI - il capitolo 8519 con la denominazione: «Fondo regionale per l'emigrazione per interventi da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 8519 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Art. 90

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 41, primo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8114 con la denominazione: «Contributo a favore dei fondi rischi dei Consorzi di garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali aventi sede nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 750 milioni per l'esercizio 1983, di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 250 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 8114 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 750 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 41, primo comma, lettera b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8115 con la denominazione: «Contributo a favore dei fondi rischi dei Consorzi di garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali aventi sede nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1983, di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 500 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 8115 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 41, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, vengono istituiti al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - i seguenti capitoli:

— capitolo 8124 con la denominazione: «Contributo straordinario al Consorzio regionale di garanzia fidi

per l'abbattimento degli interessi delle operazioni bancarie a breve termine effettuate da società cooperative di produzione e lavoro costituite fra i lavoratori disoccupati nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984;

capitolo 8125 con la denomianzione: «Contributo straordinario ad integrazione del fondo rischi costituito dal Consorzio regionale di garanzia fidi per iniziative nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Art. 91

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 42, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8116 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore delle cooperative di consumo e dei loro consorzi per l'acquisto, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai centri di vendita ed ai locali, singoli o consortili, di deposito, nonchè per l'acquisto di mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all'esercizio dell'attività e contributi alle cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature degli impianti e dei mezzi di trasporto occorrenti all'attività dell'impresa nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 750 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 500 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 8116 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 42, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8117 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore delle cooperative di consumo e dei loro consorzi per l'acquisto, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai centri di vendita ed ai locali, singoli o consortili, di deposito, nonchè per l'acquisto di mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all'esercizio dell'attività e contributi alle cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature degli impianti e dei mezzi di trasporto occorrenti all'attività dell'impresa nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 750 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 500 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 8117 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Art. 92

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 43, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8118 con la denominazione: «Finanziamenti e contributi straordinari per l'attuazione di programmi nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 43, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8119 con la denominazione: «Finanziamenti e contributi straordinari per l'attuazione di programmi nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito

fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 43, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8120 con la denominazione: «Finanziamenti e contributi straordinari per l'attuazione di programmi nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 3.500 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale, iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Art. 93

Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con il primo comma dell'articolo 44 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8121 con la denominazione: «Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, da parte di imprese operanti nel settore commerciale, nonchè delle attività di servizio complementari a tale settore» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.

Le annualità del suddetto limite d'impegno autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Sul precitato capitolo 8121 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con il secondo comma, lettera a), del precedente articolo 44 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8122 con la denominazione: «Contributi annui costanti a favore degli operatori commerciali, al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

All'onere complessivo di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.

Le annualità del suddetto limite d'impegno autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Sul precitato capitolo 8122 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con il secondo comma, lettera b), del precedente articolo 44 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8123 con la denominazione: «Contributi annui costanti a favore degli operatori commerciali, al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

All'onere complessivo di lire 2.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 5254 del precitato stato di previsione.

Le annualità del suddetto limite d'impegno autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Sul precitato capitolo 8123 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5254.

Art. 94

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 45, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8642 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per le iniziative di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 8642 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 45, primo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8643 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per le iniziative di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 8643 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Art. 95

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 46, primo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione I - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8644 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per le iniziative di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 25.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1983, di lire 9.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 15.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 25.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 8644 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 46, terzo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8645 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per le iniziative di cui alla lettera e) dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 8.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 7.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 15.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Art. 96

Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con il primo comma dell'articolo 47 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2002.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8646 con la denominazione: «Contributi sugli interessi dei mutui contratti per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24 e successive modificazioni e integrazioni, da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire

3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.

Le annualità del suddetto limite d'impegno, autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 97

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 48, primo e secondo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6830 con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Società per azioni - Friulia S.p.A. - per la costituzione di una sezione speciale per la promozione di iniziative nel settore turistico nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6830 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 48, primo e secondo comma, lettera b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6831 con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Società per azioni - Friulia S.p.A. - per la costituzione di una sezione speciale per la promozione di iniziative nel settore turistico nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 48, primo e secondo comma, lettera c) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6832 con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Società per azioni - Friulia S.p.A. - per la costituzione di una sezione speciale per la promozione di iniziative nel settore turistico nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6832 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Art. 98

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 49, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 5596 con la denominazione: «Finanziamento straordinario a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste per la realizzazione di programmi di investimento a valere sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 16.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 11.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 16.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Art. 99

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 50, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 5597 con la denominazione: «Finanziamento straordinario a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per la realizzazione di programmi di investimento per il potenziamento del porto di Monfalcone, a valere sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11

novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 4.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Art. 100

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 51, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 5598 con la denominazione: «Finanziamento straordinario a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno per la realizzazione di programmi di investimento per il potenziamento dello scalo marittimo di Porto Nogaro situato nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Art. 101

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 53, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6833 con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della Società Autovie Venete S.p.A. per l'aumento del capitale sociale da destinare interamente alla prosecuzione del raccordo autostradale «A 28» a servizio dell'area pordenonese, a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 14.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 12.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 14.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Art. 102

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 54, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6834 con la denominazione: «Conferimento a favore delle «Autovie Servizi» S.p.A. per la progettazione, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento degli impianti confinari alla frontiera italo-austriaca di Tarvisio, a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 14.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 12.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 14.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Art. 103

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 29 giugno 1983

COMELLI

(5103)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(4651140/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.